

CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone

Contratto di noleggio, installazione e manutenzione parcometri in aree di sosta a pagamento del centro storico di Arpino.

Rep.n. 1

Protocollo 2853 del 26/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di marzo, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in formato digitale;

TRA

la dott.ssa Anna Maria Gargaro nata ad Arpino il 03.02.1956 ed ivi residente in Piazza S. Maria n. 5 - Funzionaria Responsabile del Settore Polizia Locale - che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato (Comune di Arpino C.F. 82000270601);

E

il sig. Antonio Russo nato a Cassino il 06.08.1966 e residente a Sora - Via S. Lucia n. 6 - che nel presente atto interviene in qualità di amministratore dell'impresa Fibraservice S.r.l. con sede a Sora (Fr) in via Costantinopoli snc P.IVA 02820270607;

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. 176 del 15.10.2014 si dava indirizzo al Settore di Polizia Locale di procedere al noleggio delle apparecchiature (parcometri) per le aree di sosta regolamentate;
- che con comunicazione prot. 11625/4 del 11.11.2014 si effettuava una ricerca di mercato invitando alcune ditte specializzate nel settore a presentare la loro migliore offerta per il noleggio di parcometri con sistema hotspot integrato;
- che con determinazione n. 55/483 del 25.11.2014 il servizio, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, veniva affidato alla ditta Fibraservice S.r.l. con sede in Sora;
- che le aree per il posizionamento dei parcometri sono le seguenti: Corso Tulliano, Piazza S. Francesco e p.le P. Rotondi, coincidenti con le aree individuate con delibera di G.C. n. 93 del 26.04.2002, salvo piccoli spostamenti rispetto alla precedente puntuale allocazione, dovuti ad esigenze tecniche come da verbale della riunione tenutasi in data 22.12.2014 in atti protocollo del Settore n. 70.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Comune di Arpino noleggia dalla ditta Fibraservice s.r.l. n. 3 (tre) parcometri con patto di installazione e manutenzione, compresa l'integrazione hot spot rete wireless di pubblico accesso da ogni parcometro, per la gestione delle aree di sosta regolamentate situate su piazze e strade come su individuate.

Articolo 3 – Durata

La Convenzione avrà una durata di anni 5 a partire dal 04/03/2015 giorno effettivo di funzionamento degli apparati; la stessa potrà essere rinnovata a scadenza con pattuizione tra le parti, non è ammesso il rinnovo tacito.

Articolo 4 – Corrispettivi dell'affidamento e modalità di pagamento

L'ammontare dell'affidamento resta determinato complessivamente in € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA come per legge.

Detto importo scaturisce dall'offerta proposta pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili per ogni parcometro noleggiato.

La liquidazione del prezzo contrattuale avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario della ditta Fibraservice s.r.l. entro 30 gg. dall'emissione della fattura bimestrale.

Articolo 5 – Obblighi

La ditta Fibraservices s.r.l. si impegna ad impiantare i nuovi parcometri, metterli a disposizione dell'Amministrazione in perfetta efficienza, a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, all'acquisto ed installazione della segnaletica orizzontale e verticale con la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della convenzione. In caso di guasto, a seguito di segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale, la ditta deve intervenire con assoluta urgenza e comunque entro e non oltre le 24 ore. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione la Ditta garantisce l'impiego del personale numericamente e professionalmente adeguato, improntando la gestione del servizio con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

La ditta Fibraservices s.r.l. dichiara ai sensi della legge n. 81/2008 di applicare le norme di sicurezza sul lavoro, di applicare ai propri lavoratori il C.C.N.L. di categoria, di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributive contributive previdenziali, assistenziali, assicurative sanitarie previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 6 – Orario e tariffe

La sosta a pagamento tramite parcometri è prevista dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ad esclusione della fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 16,00, dell'intera giornata della domenica e dei giorni festivi. La tariffa minima è fissata in € 0,60 per ogni ora, salvo eventuali modifiche al sistema tariffario decise dall'Amministrazione Comunale; gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità dovuta a lavori, casi di forza maggiore, o manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente. Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio-utente dovrà risultare nell'apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Il tagliando dovrà contenere il numero dell'impianto, la data del rilascio, il periodo di validità.

Articolo 7 – Sanzioni

Il mancato adempimento di una sola delle obbligazioni pattuite con il presente atto e nello specifico il mancato pagamento di due fatture bimestrali consecutive potrà dar luogo, su richiesta della controparte, alla risoluzione della convenzione.

Articoli 8 - Domicilio

Ad ogni effetto di legge della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Comune di Arpino via Aquila Romana n. 2.

Articolo 9 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente contratto è attribuita alla giurisdizione del Foro di Cassino, competente per materia.

Articolo 10 - Responsabilità per danni e garanzia di esecuzione

La ditta Fibraservice s.r.l. risponde direttamente di eventuali danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento dei lavori e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da

parte della stazione appaltante escludendo casi, fatti o atti che potevano essere evitati usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 11 - Raccolta monete

La ditta è incaricata, fino ad eventuale revoca espressa, del servizio di raccolta e conteggio delle monete e successivo versamento, orientativamente con cadenza mensile, sul conto di tesoreria del Comune di Arpino.

Articolo 12 - Gestione pubblicità

Si concede alla ditta Fibraservice s.r.l. la possibilità di gestire la pubblicità sul parcometro, senza aumento volumetrico dello stesso, e quella sul retro dei ticket, con esclusione del display che rimane riservato alle comunicazioni istituzionali dell'Ente.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati.

Articolo 14 - Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta in conformità dell'art. 3 commi 8, 9 e 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 e smi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 15 – Protocollo di legalità

Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n.2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n.4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n.5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n.6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n.7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Fibraservices s.r.l.
Sig. Antonio RUSSO

Il Responsabile Sett. Polizia Locale
Dott.ssa Anna Maria GARGARO